

**Prot. 1942/2013
del 4.6.2013**

**Al Sig. SINDACO pro-tempore di TORRACA
Al Sig. SEGRETARIO DEL COMUNE DI TORRACA
Al Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TORRACA
Al Sig. PREFETTO della Provincia di SALERNO
All'Ispettorato Funzione Pubblica c/o DIPARTIMENTO FUNZIONE
PUBBLICA -Piazza S. Apollonia, 14- ROMA
Al Sig. Difensore Civico Regione Campania- NAPOLI**

- DA INSERIRE INTEGRALMENTE NELL'ATTO DELIBERATIVO RELATIVO -

**Oggetto: CONTESTAZIONE INCOMPATIBILITA' E SUCCESSIVA
DICHIARAZIONE DI DECADENZA DA CONSIGLIERE COMUNALE- ex artt.
55 e seguenti del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000.**

Il sottoscritto **Antonio Pompeo ABBADESSA**, nato a TORRACA il 6.10.1963 ed ivi residente alla Via P.P.Perazzi, 7, Consigliere Comunale di TORRACA eletto a seguito delle Elezioni Amministrative del marzo 2010, nonostante tutti gli atti trasmessi a seguito ed in ossequio a quanto richiesto relativamente alla Deliberazione di C.C. n. 03/2013 ed a successiva Deliberazione n. 10/2013, con la quale la Maggioranza Consiliare di TORRACA e per essa il Vice-Sindaco, Presidente del Consiglio Daniele FILIZOLA ebbe a contestare una sopravvenuta incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale, essendo lo scrivente dipendente del Comune di SAPRI ed avendo il Comune di SAPRI, VIBONATI e TORRACA costituito il Servizio Associato di Polizia Municipale, con la presente e per l'ultima volta si vede oggi sottoposto di nuovo alla spada di DAMOCLE che, utilizzata sicuramente e volutamente per fini persecutori, minaccia di nuovo lo svolgimento delle funzioni affidategli dal **popolo di Torraca**.

Nell'ultima comunicazione presentata e non assunta agli atti Consiliari stante l'avvenuto rinvio della Seduta per difetto di Convocazione, **che si vorrebbe anche questa addebitare allo scrivente ma che viene respinta in toto (la notifica alle 10 di mattina a casa mia è impossibile perché tutti i componenti del nucleo familiare lavorano o vanno a scuola)**, si ebbe a rappresentare una ulteriore argomentazione da porre alla base dei lavori Consiliari, **in quanto con la Legge di Stabilità 2013, approvata con Legge 24.12.2012, n. 228, comma 413 e 414 dell'art. 1 e sulla scia di interpretazioni ad hoc adottate dall'ANCI ed in ossequio alle previsioni dell'art. 14 del CCNL 2002/2005, a decorrere dall'1.1.2013 in presenza di servizi convenzionati il dipendente deve espressamente rendere l'assenso a poter essere utilizzato negli stessi- vedesi a tal fine parere ARAN già reso sulla relazione illustrativa del CCNL**

2002/2005 del Comparto Regioni- Autonomie Locali in commento dell'art. 14 dello stesso Contratto Nazionale.

Lo scrivente questo consenso non lo ha mai reso, né intende renderlo, in quanto inoltre, come da disposizioni del Sig. SINDACO del Comune di SAPRI giusta nota allegata alla Deliberazione di C.C. n. 10/2013, (UNITAMENTE A TUTTI GLI ALTRI ATTI E DOCUMENTI cui si fa espresso, integrale e formale rinvio e che qui si danno per riportati, perché ampiamente conosciuti da tutti i Consiglieri Comunali, evitando di allegarli per non appesantire ulteriormente quanto in oggetto) lo scrivente svolge e svolgerà attività solo straordinarie, per motivi contingibili ed urgenti, e legate al solo territorio del Comune di SAPRI, in virtù' anche del Decreto quale DIRETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE prot. 13679/2011.

Dalla lettura del parere reso dal Segretario Comunale dr.ssa Carla GREZZI ed allegato alla proposta deliberativa presentata dal Sig. Presidente del Consiglio Comunale datata 19.04.2013 e posta agli atti dell'Argomento Consiliare odierno, allegata in copia per gli Uffici Superiori, ove espressamente il SEGRETARIO COMUNALE rinvia al parere DI LEGITTIMITA' RICHIESTO NON FAVOREVOLE espresso in data 25.3.2013 in relazione alla proposta di contestazione della presunta, non motivata e non provata incompatibilità sopravvenuta, RISULTA CHIARO, LAMPANTE, DI IMMEDIATA LETTURA E DI FACILE INTERPRETAZIONE CHE LO SCRIVENTE NON E' ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILE.

NESSUNA attività può e deve lo scrivente adottare per rimuovere la presunta incompatibilità, volutamente ed erroneamente ravvisata, con il Consiglio Comunale che ha adottato sinora n. 2 atti fortemente persecutori ed avendo lo scrivente rappresentato, con ogni argomentazione in fatto ed in diritto l'assoluta mancanza di cause ostative riconducibili agli artt. 55 e seguenti del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000; ma ora si torna di nuovo alla carica ed addirittura si vorrebbe dichiarare la **DECADENZA** di un Consigliere Comunale, eletto **dal POPOLO DI TORRACA ed in contrasto assoluto, netto e cosa ben piu' grave IMMOTIVATO** stante il **parere NON FAVOREVOLE di LEGITTIMITA' richiesto ed opportunamente reso dal Segretario Comunale dr.ssa Carla GREZZI.**

L'ONERE DELLA PROVA SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DEVE OPPORTUNAMENTE INDICARE I MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA, SE E QUANDO SI SONO VERIFICATI; DEVE IL CONSIGLIO COMUNALE MOTIVARE OPPORTUNAMENTE L'ATTO AMMINISTRATIVO CHE VA AD ADOTTARE, COSA SINORA MAI FATTA.

L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è stato espressamente introdotto dall'art. 3 della L. n. 241/1990 che, in via generale, ha previsto che tutti gli atti amministrativi debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base dell'atto stesso, sulla base delle risultanze dell'istruttoria.

La motivazione dell'atto amministrativo deve essere contestuale all'adozione dell'atto stesso.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 241/1990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l'atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero l'atto amministrativo che non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'atto.

E' illegittimo per eccesso di potere, invece, l'atto la cui motivazione sia perplessa, contraddittoria, incongrua e/o illogica.

Come nel caso che ci interessa, nostro malgrado.

SE VOGLIAMO DIRE CHI E' DECADUTO, CHI E' VERAMENTE INCOMPATIBILE, CHI NON E' PIU' BUONO PER TORRACA, DIAMO VOCE AL POPOLO, DIMETTIAMOCI TUTTI, TANTO L'ATTIVITA' ULTIMAMENTE PRESTATATA E' DA DEFINIRE DI NORMALE AMMINISTRAZIONE, A VOLER ESSERE MOLTO, MA MOLTO OTTIMISTI, ED AFFIDIAMO DI NUOVO E FINALMENTE AL POPOLO SOVRANO, NON AD ACCORDI DI CONVENIENZA, OGNI SCELTA IN MERITO.

Si ripeterà fino alla noia ma Voi Consiglieri di Maggioranza tempo ne tenete per leggere che, nonostante quanto ha volutamente riportato nelle proposte e nelle Delibere adottate da parte della Maggioranza Consiliare il Consigliere Filizola, come per togliersi lo sfizio, che:

- Non è applicabile l'art. 63- comma 1, in quanto lo scrivente per quanto sopra riportato non riveste alcun ruolo quale "...dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia."
- Non è applicabile l'art. 60- comma 1- n. 11, in quanto lo scrivente per quanto sopra non risulta quale "... amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia".

E QUESTO PERCHE', CARO SINDACO, CARO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CARI COLLEGHI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA, gli elementi costitutivi del rapporto subordinato, in base a quanto previsto dall'art. 2094 C.C., sono la sottoposizione del lavoratore al potere di direzione del datore di lavoro, la continuità della prestazione e la retribuzione. Nel caso di specie i suddetti elementi ricorrono nel rapporto intercorrente tra il DIPENDENTE ed il COMUNE DI SAPRI nel cui organico questi è inserito. Lo scrivente non è dipendente del COMUNE di TORRACA, così come attestato in data 4.3.2013 e relativamente ai permessi ed alle ferie richieste ed usufruite nel Comune di SAPRI il riferimento è sempre il Segretario Comunale del Comune di SAPRI.

Non risulta previsto, né per disposizione di Convenzione né di Regolamento, pecca questa da addebitare al Consigliere Filizola che li ha sottoscritti, la figura di Vice-Comandante del Servizio Associato.

E se non è prevista, perché la si vuole addossare allo scrivente? Da quale valutazione di diritto, accordo, sentenza o interpretazione discende tale novella?

Lo scrivente non ha quale causa addirittura dei presunti motivi di ineleggibilità la qualifica di agente di pubblica sicurezza, conferita dal PREFETTO su istanza del Sindaco.

PECCATO però che l'art. 60- comma 1- numero 2 del T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 prevede, come causa di ineleggibilità la qualifica di FUNZIONARIO DI PUBBLICA SICUREZZA, cosa completamente diversa, stante la diversità di ruoli, di funzioni, di capacità e di responsabilità derivanti ed attribuite alle diverse figure.

La disciplina è dettata dal Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18.6.1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza, pubblicato sulla G.U. n. 149-Suppl. Ord. del 26.6.1940.

La qualifica di FUNZIONARIO DI PUBBLICA SICUREZZA è riservata ai sensi dell'art. 1 al funzionario preposto all'Ufficio di Pubblica sicurezza. Il 4° comma del citato art. 4 prevede che *"... nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il Sindaco o chi ne fa le veci."*

VOLER CONFONDERE VOLUTAMENTE POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA GIUDIZIARIA, PUBBLICA SICUREZZA, A CHI GIOVA?

Aniché spendere risorse materiali e di tempo per motivi pretestuosi ed inconcludenti, tutti noi Consiglieri Comunali, e voi di Maggioranza piu' di noi, potevamo incontrarci per cercare di dare una risposta alle sempre maggiori necessità dei cittadini.

SI RAPPRESENTA, ULTERIORMENTE, CHE NON RICORRONO I PRESUPPOSTI DI CUI ALLA CONTESTAZIONE GENERICAMENTE ADDOTTA E NON OPPORTUNAMENTE MOTIVATA, ASSUNTA NELL'ATTO DELIBERATIVO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI TORRACA n. 3 DEL 18.3.2013, reiterata nella DELIBERAZIONE DI C.C. n. 10/2013, oggetto anche della proposta deliberativa del 19.4.2013 ed allegata come proposta dell'odierno Deliberato, IN CONTRASTO CON IL PARERE DI LEGITTIMITA' RESO DAL SEGRETARIO COMUNALE, PERCHE' NON RISULTA SOPRAVVENUTA ALCUNA CAUSA CHE POSSA FAR DIVENTARE OPERATIVE LE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 63- comma 7 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000:

- 1) **Lo scrivente non è "... per grado e posizione, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio associato di polizia municipale, è la persona deputata a sostituirlo ..."** in quanto la nomina di vice-comandante del servizio associato non risulta prevista in alcun articolo della Convenzione approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, e proprio per questo il Sindaco del Comune capofila ha provveduto, in data 4.1.2013, alla sola nomina del Comandante del servizio associato nella persona del Comandante del Comune di VIBONATI, ai sensi dell'art. 8 dell'atto indicato.
- 2) **Il Responsabile del Servizio Associato nominato, successivamente all'insediamento, ha provveduto con propri atti ad incaricare appositamente un dipendente in servizio presso l'Area di Vigilanza del Comune di SAPRI- Comune capofila, così come previsto dalla Convenzione, alla gestione dell'attività amministrativa relativamente al servizio associato, nonché al ritiro della corrispondenza pervenuta ed assegnata giornalmente all'Area di Vigilanza dell'Ufficio Associato, conservando la stessa in apposito contenitore e comunicando al citato Responsabile ogni eventuale atto avente carattere di urgenza- E QUESTO DIPENDENTE NON SONO IO, ma il Vigile Urbano del Comune di SAPRI, A.S. BOVE Leonardo-vedi atti prot. N. 2/2013/PM e n. 5/2013/PM.**

Nessun servizio, attività o funzione lo scrivente ha prestato o presta nell'Ufficio Associato di Polizia Municipale che possa lontanamente aver fatto sorgere una qualsivoglia incompatibilità, da ricondursi esclusivamente alle previsioni di cui agli artt. 55 e seguenti del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Ma basterebbe leggere le oltre 100 Determinazioni Dirigenziali assunte sinora dallo scrivente, nominato con Decreto del Sindaco di SAPRI n. 15811 in data 31.12.2013 quale Responsabile del Settore Amministrativo con attribuzione dell'Indennità di Posizione e di Risultato, e le Deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale del Comune di SAPRI nell'anno 2013 per capire, tra l'altro, le attività prestate e richieste dallo scrivente, notate di seguito a solo scopo esemplificativo ma non esaustivo:

- **Con Deliberazione di G.C. n. 73 del 26.3.2013 lo scrivente, nella qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, veniva nominato referente del Progetto PO FESR Campania 2007/2013 Asse 1 Ob. Op. 1.12 per Adesione al Protocollo di Intesa per la costituzione del partenariato per la presentazione dell'ipotesi progettuale "Cilento: un modo di vivere II^ edizione" con i Comuni di Pollica, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Casal Velino, Pisciotta, Centola, Camerota e Sapri;**
- **Con Deliberazione n. 98 del 8.5.2013 veniva nominato, nella qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, quale Presidente della Commissione Tecnica Comunale per l'erogazione dei contributi fitto casa anno 2011;**
- **Con Deliberazione di G.C. n. 111/2013 ad oggetto: SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COORDINATE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ED ALLA POVERTA' CON IL COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE SPERIMENTAZIONE – APPROVAZIONE- veniva incaricato, quale Responsabile del Settore Amministrativo, per l'adozione degli atti consequenziali, ivi compreso la sottoscrizione del protocollo d'intesa relativo;**
- **Con deliberazione di G.C. n. 87/2013 ad oggetto: Delimitazione del "Distretto Turistico Golfo di Policastro" in attuazione del comma 5- art. 3 Legge 106/2011. Conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/90. Presa d'atto sottoscrizione- veniva incaricato quale Responsabile del Settore Amministrativo dell'adozione degli atti consequenziali;**

Di essere stato nominato Responsabile dell'attuazione di tutti gli atti consequenziali relativamente a tutte le Deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale ed attinenti a materie riconducibili e trattate dal Settore Amministrativo- Area Segreteria- Prestazioni Sociali- Turismo- Spettacolo- Area Servizi Demografici- Contenzioso.

Con riserva di ogni ulteriore atto a tutela e garanzia del diritto, costituzionalmente garantito dall'art. 51, tutelato dalle norme vigenti ed indicate opportunamente, che si vorrebbero negare e che anzi volutamente si calpestano, da farsi valere in tutte le sedi competenti.

Torraca, lì 3.6.2013

Firmato **Antonio Pompeo ABBADESSA**
Cons. Com.le di MINORANZA di TORRACA